

REGOLAMENTO

Denuncia nominativa dei lavoratori occupati

ART. 1 - I datori di lavoro debbono inviare all'Ente una denuncia nominativa mensile riferentesi al mese decorso, dei lavoratori occupati da redigersi esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ente stesso.

Tale denuncia deve essere trasmessa alla sede dell'Ente entro il trentesimo giorno dalla fine del mese cui si riferisce.

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante.

ART. 2 - Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nella denuncia, salvo ogni azione da parte dell'Ente per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

In caso di omesso invio della denuncia mensile di cui al precedente art. 1 nel termine stabilito, il datore di lavoro dovrà corrispondere all'Ente una penale di Lit. 10.000 oltre le penalità stabilite per il mancato versamento del contributo.

Versamenti alla Cassa Edile

ART. 3 - Il contributo paritetico previsto dall' Art. 11 dell' Accordo integrativo provinciale 27 dicembre 1961 deve essere versato all'Ente o all'Istituto Bancario, od altro indicato, entro il trentesimo giorno dalla fine del mese cui si riferisce.

ART. 4 - Entro il termine di cui all'articolo precedente devono essere versati all'Ente o all'Istituto Bancario od altro indicato gli importi della percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività relativa alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché gli importi delle multe applicate ai lavoratori durante lo stesso periodo di paga.

ART. 5 - In caso di tardivo versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività, sono dovuti all'Ente gli interessi di mora nella misura del 10% in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni e computando le frazioni d'anno per sessantesimi.

ART. 6 - In caso di tardivo versamento del contributo paritetico il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere all'Ente le seguenti penalità sugli importi dovuti:

- 1 % in caso di ritardo che non superi i 30 giorni;
- 1,50% in caso di ritardo che non superi i 45 giorni;
- 5% in caso di ritardo che non superi i 60 giorni;
- 13 % in caso di ritardo che non superi i 120 giorni;
- 30% in caso di ritardo che non superi i 180 giorni;
- 70% in caso di ritardo che non superi un anno;
- 100% in caso di ritardo che superi un anno.

ART. 7 - I versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso i c/ c postali e/o bancari che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - In caso di parziale versamento delle somme denunciate ai sensi dell' Art. 1, le somme versate saranno ripartite dall'Ente a - norma dell' art. 1193 c.c. accreditando l'eventuale quota che in tal modo dovesse spettare ai lavoratori in misura proporzionale a quanto dovuto a ciascuno secondo la denuncia di cui sopra.

Gestione della Cassa Edile

ART. 9 - Presso l'Ente sono istituite:

- l'anagrafe dei datori di lavoro denunciati;
- l'anagrafe degli operai iscritti alla Cassa.

ART. 10 - Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi dovuti, per ogni mese, risultanti dalle denunce nominative dei lavoratori occupati e quelli versati rispettivamente a titolo di contributo paritetico, di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, di multe, di interessi di mora e di penalità.

Sulle schede intestate ai singoli operai devono invece, essere trascritti per ogni mese gli importi dovuti e quelli versati per contributo paritetico e per trattamento economico per ferie, gratifica e festività.

Nella scheda medesima dopo il primo mese od in corrispondenza a ciascun mese successivo, deve essere anche indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola.

ART. 11 - A ciascun operaio è rilasciato dall'Ente un documento attestante la sua iscrizione.

A richiesta di ciascun operaio deve essere inoltre rilasciato dall'Ente un estratto conto di posizioni, dietro rimborso delle spese di bollo, ove dovute.

L'estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione del trattamento economico per ferie, gratifica e festività, e precisamente dal 15 ottobre al 15 dicembre.

ART. 12 - Trascorso un anno dalla fine del mese cui si riferisce l'ultima denuncia, l'Ente procede d'ufficio alla cancellazione dei datori di lavoro ,salvo casi di accertata inadempienza.

Trascorsi quindici mesi dalla data dell'ultimo versamento effettuato dal datore di lavoro in nome e per conto di un operaio, si procede d'ufficio da parte dell'Ente, alla cancellazione dell'operaio medesimo.

ART. 13 - Alla fine di ogni trimestre, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell'anagrafe operai e gli importi degli accantonamenti registrati nell'anagrafe dei datori di lavoro e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli Istituti Bancari.

Dell'esito di tale controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

a)

Gestione del fondo gratifica natalizia, ferie, e festività

ART. 14 - La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e festività verrà effettuata in una sola rata annuale al 15 dicembre di ciascun anno.

La liquidazione della percentuale per indennità ferie verrà invece effettuata in una sola rata al 15 luglio di ciascun anno.

Nel caso che il lavoratore non abbia ritenuto di ritirare alla data del 1^o luglio quanto spettantigli per indennità ferie sarà ammesso alla liquidazione di tale suo credito solo alla data del successivo 15 dicembre.

Ai fini delle liquidazioni di cui sopra l'Ente provvede, a tempo debito, ad emettere uno o più mandati cumulativi presso gli Istituti di credito prescelti a norma dell'art. 7, con la indicazione degli operai beneficiari e dell'importo da pagarsi a ciascuno di essi in base alla somma versata per i medesimi dai datori di lavoro fino al 31 ottobre precedente, decurtata di quanto dovuto a norma del contratto integrativo e dell' art. 17 lettera e) dello Statuto.

Allo scopo di facilitare per quanta possibile la regolarità del pagamento e fatto obbligo agli operai di comunicare in tempo utile gli eventuali cambiamenti di domicilio.

ART. 15 - Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto od in parte, delle somme stesse deve essere presentato dall'operaio all'Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

ART. 16 - Gli importi della percentuale per gratifica natalizia che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro trenta giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in apposito conto sino al termine di prescrizione previsto dalla legge.

Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione per le forme di assistenza gestite dall'Ente.

ART. 17 - Ai fini del presente Regolamento ed a chiarimento della norma di cui all'art. 11 dell'Accordo integrativo provinciale 27 dicembre 1961 per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dall'Ente si rendono liquidi ed esigibili, si intende quella di emissione del mandato di pagamento, di cui al precedente art. 14.

ART. 18 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:

- 1) - quando l'iscritto diviene imprenditore;
- 2) in caso di trasferimento definitivo dell'iscritto in altra provincia;
- 3) - in caso di morte dell'iscritto o di un familiare convivente o a carico; 4) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva.

Gestione della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività e delle altre rendite della Cassa Edile.

ART. 19 Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente dovrà provvedere alla ge-

stione della percentuale per ferie, festività e gratifica separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell'Ente e all'assistenza e previdenza.

Prestazioni ed assistenza della Cassa Edile.

ART. 20 - Compatibilmente con Le disponibiliTà della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare Le seguenti forme di assistenza:

- b) integrazione salariale per grave infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL;
- c) integrazione salariale per grave malattia riconosciuta dall'INAM e dall'INPS;
- d) integrazione al rimborso delle spese sostenute per busti, scarpe ortopediche, cinti, occhiali, riconosciute dall'INAM;
- e) invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori iscritti, che per qualsiasi ragione non possono fruire di conforme assistenza da parte di vari Enti competenti;
- f) erogazione di sussidi straordinari per fatti 0 eventi estranei alla volontà dei destinatari.

11 Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare anche altre forme di assistenza.

ART. 21 - Ai sensi dell' Art. 5 dello Statuto possono fruire dell'assistenza della Cassa Edile prevista dall' Art. 20 solo gli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati, sia il contributo paritetico che la percentuale per ferie, gratifica e festività per un periodo di almeno 200 giornate lavorative.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, compatibilmente con le esigenze di bilancio, deliberare, in corrispondenza delle varie forme e casi di assistenza, anche adeguate riduzioni del periodo sopradetto.

ART. 22 - Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile in una qualsiasi delle forme previste gli operai debbono presentare domanda scritta, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Per ciascuna delle forme di assistenza prevista il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta le norme particolari di attuazione.

ART. 23 - Qualsiasi forma di assistenza deve essere sospesa durante i periodi di mancata prestazione di lavoro da parte dell'operaio non derivante da malattia 0 infortunio.

11 Consiglio di Amministrazione PUQ tuttavia, a suo giudizio, deliberare 1a continuazione in caso di eccezionale comprovata necessaria da parte dei richiedenti.

ART. 24 - Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiati, precisando la causa dell'erogazione.

ART. 25 - Quanto non previsto nel presente regolamento sarà disciplinato con"delibera del Consiglio di Amministrazione.